

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "MULTIRISCHI IMPRESE EDILI 06/20"

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono dai danni arrecati all'azienda assicurata ed al suo contenuto da:

- incendio;
- fulmine (intendendosi per tale esclusivamente l'azione meccanica e diretta del fulmine stesso);
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati ai beni assicurati:
- da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
- da colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;**
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Puoi scegliere fra due forme di copertura: la "Classic", dove puoi attivare a tua scelta alcune tra le garanzie prestate o la "Elite", una sorta di pacchetto "All Inclusive", dove tutto è coperto tranne quanto specificatamente escluso.

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">SEZIONE FURTO E RAPINA</p> | <p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione tengono indenne l'assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto; - rapina; - estorsione; - guasti e atti vandalici su beni assicurati; - guasti arrecati alle parti del fabbricato; - spese sanitarie. <p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esistenza di impianto di allarme antifurto; - esistenza di sorveglianza armata interna; - macchinari in leasing; - valori in cassaforte. |
| <p style="text-align: center;">SEZIONE RCT/RCO</p> | <p>Responsabilità Civile Verso Terzi (di seguito anche solo RCT)</p> <p>La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi al rischio assicurato, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito).</p> <p>Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro (di seguito anche solo RCO)</p> <p>La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni per gli infortuni sofferti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestatori di lavoro da lui dipendenti; • tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; • limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione. <p>Il limite massimo di impegno dell'Impresa è rappresentato dai massimali indicati in polizza che si intendono per ogni sinistro e che sono stati concordati con il Contraente.</p> |
| <p style="text-align: center;">SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</p> | <p>Le coperture previste nella presente Sezione proteggono l'Assicurato contro i danni materiali e diretti provocati da eventi accidentali (quali ad esempio un incendio, una tromba d'aria o il furto) che colpiscono le cose assicurate (indicati all'interno di una specifica clausola riportata in polizza) presso i cantieri dove viene svolta l'attività.</p> |
| <p style="text-align: center;">SEZIONE TUTELA LEGALE</p> | <p>L'assicurazione copre le spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato/Contraente.</p> <p>Rientrano in garanzia le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento di un legale; • per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p>Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. |

| | |
|--|--|
| | <p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua attività lavorativa e può essere prestata in due formulazioni:</p> <p>- Difesa Penale</p> <p>L'Assicurato è tutelato qualora:</p> <p>a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;</p> <p>b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate siano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.</p> <p>c) debba presentare opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, allorché la somma ingiunta sia pari o superiore a Euro 500,00. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di norme in materia fiscale/tributaria.</p> <p>- Difesa Civile</p> <p>L'Assicurato è tutelato qualora:</p> <p>a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;</p> <p>b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.</p> <p>Si precisa che la suddetta garanzia opera esclusivamente per la sola polizza R.C.T./R.C.O. e non opera per altre polizze di Responsabilità Civile;</p> <p>c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 200,00. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vertenze relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti; • controversie, incluse quelle relative alla locazione/proprietà o ad altri diritti reali riguardanti l'immobile identificato in polizza ove viene svolta l'attività; viene automaticamente compresa in garanzia un'ulteriore ubicazione di proprietà od in uso al Contraente/Assicurato; • controversie relative all'acquisto, costruzione e alla vendita degli immobili oggetto dell'attività; • controversie relative a contratti individuali di lavoro, riferite a dipendenti iscritti a libro paga e matricola, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con soggetti rientranti nella Legge 14 febbraio 2003 n. 30 (cd. "Legge Biagi"). Sono altresì comprese le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva; • controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali. |
|--|--|

AVVERTENZA: L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

| | |
|--|---|
| <p>SCONTO POLIENNALITÀ</p> | <p>Il premio del presente contratto tiene conto della riduzione per poliennalità.</p> |
| <p>SCONTO PER ESISTENZA IMPIANTO DI ALLARME (SOLO SUL PREMIO DELLA SEZIONE DELLA SEZIONE FURTO)</p> | <p>Ove sia stata acquistata la garanzia complementare "Esistenza di impianto di allarme antifurto" i premi della sezione Furto si intendono scontati del 15%.</p> <p>L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:</p> <p>a) che i locali contenenti i "beni assicurati" siano protetti da impianto di allarme antifurto, munito di registratore di funzione (cioè di controllo) installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche) come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'Assicurato;</p> <p>b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano effettuati adeguati interventi di manutenzione almeno una volta l'anno; - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'esercizio assicurato. <p>Esistenza di impianto di allarme antifurto: sconto sul premio della garanzia Furto.</p> |

| | |
|---|---|
| SCONTO PER ESISTENZA IMPIANTO DI SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA (SOLO SUL PREMIO DELLA SEZIONE FURTO) | <p>Ove sia stata acquistata la garanzia complementare “Esistenza di sorveglianza armata interna” i premi della sezione Furto si intendono scontati del 20%.</p> <p>Il Contraente dichiara – e tale dichiarazione è essenziale per l’efficacia della garanzia – che durante i periodi di chiusura i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco che svolge servizio di ronda nell’ambito dei locali stessi, con punzonatura almeno ogni ora di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l’esercizio di una efficace sorveglianza.</p> |
| PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ACCORDO | <p>Sconto per esistenza impianto di allarme</p> <p>In caso di inosservanza da parte dell’Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l’Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell’importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell’Assicurato medesimo.</p> <p>In caso di assenza dell’impianto di allarme la garanzia non è operativa ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.</p> |
| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
| SEZIONE INCENDIO | <p>Forma “Classic”</p> <p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di demolizione e sgombero integrazione: l’Impresa indennizza le spese per lo smaltimento dei residui del sinistro; • fenomeno elettrico: per i danni elettrici al fabbricato ed al suo contenuto; • acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici; • occlusione di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna: per i danni da spargimento d’acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici o per il trabocco della rete fognaria; • colaggio impianti automatici di estinzione: per i danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti; • intasamento di grondaie e pluviali: per i danni causati da penetrazione di acqua all’interno del fabbricato; • eventi atmosferici per i danni materiali e diretti causati da vento e grandine ai beni assicurati; • sovraccarico di neve: per i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti; • gelo: per i danni causati dal gelo agli impianti idrici, igienici, tecnologici e alle tubazioni; • eventi sociopolitici: per i danni ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi terrorismo e sabotaggio; • lastre: copre i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di vetri, iscrizioni decorazioni, vetrinette, cristallo; • altri danni cagionati ai beni assicurati (onda sonora, urto veicoli, fumo e caduta di ascensori e montacarichi) • spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta: per i danni materiali e diretti causati da rottura e ripristino delle parti in muratura del fabbricato nonché dell’impianto; • dispersione liquidi: per i danni da fuoriuscita di liquidi da apposito contenitore; • fuoriuscita materiali fusi: copre i danni ai beni assicurati causati dalla fuoriuscita di materiale fuso e/o da calore; <p>È inoltre possibile assicurare sia nella forma Classic che Elite, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di infiammabili e merci speciali; • rischio locativo: indennizza i danni materiali e direttamente causati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, dei quali l’assicurato stesso sia civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile; • ricorso terzi: tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi; • supporto di dati: per i costi necessari al ripristino di dati; • merci trasportate: indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle merci trasportate. |
| SEZIONE FURTO E RAPINA | <p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrazione portavalori: l’Impresa indennizza la perdita di valori dell’Assicurato; • valori in cassaforte: l’Impresa assicura i valori in casseforti contro furto e rapina. |

**SEZIONE
RCT/RCO**

Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:

- **cessione lavori in subappalto:** è valida, anche se richiamata, esclusivamente per i lavori per i quali esista contratto scritto di subappalto avente data certa.

A seconda della modalità di determinazione del premio l'estensione opera alternativamente nei seguenti termini:

- premio determinato su numero addetti fino a 3 si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

La presente estensione è valida esclusivamente a condizione che l'Assicurato subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera od appalto;

- premio determinato in base al fatturato si assicura la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

È altresì assicurata la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori ricevuti in subappalto.

La presente estensione è valida esclusivamente a condizione che l'Assicurato subappalti parte dei lavori, in misura non superiore al 90% del valore globale di ogni singola opera od appalto;

- **lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti:** sono considerati terzi i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

La presente Condizione particolare è operante:

- limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali;
- sino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., indicati sul simple di polizza.

- **danni da cedimento o franamento del terreno:** la Garanzia R.C.T. comprende, nei limiti di seguito precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.

- **danni a fabbricati per vibrazioni del terreno:** in relazione all'impiego di battipali e simili, la Garanzia R.C.T. è estesa ai danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.

- **danni a condutture ed impianti sotterranei:** la Garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

- **responsabilità Civile dell'assicurato dopo il compimento dei lavori, (Postuma):** la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione delle opere o dei lavori di installazioni in genere, costruzione, manutenzione, riparazione e posa in opera, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione delle opere o dei lavori stessi.

La garanzia opera a condizione che i lavori siano iniziati ed ultimati durante il periodo di efficacia della polizza e comunque iniziati successivamente alla data di effetto della presente estensione, e che il danno si sia verificato nei:

- 30 (trenta) giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori inerenti scavi e reinterri;
- 6 (sei) mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili;
- 24 (ventiquattro) mesi alla data di ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi alle attività di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; sempreché il sinistro si sia verificato e sia stato denunciato all'Impresa non oltre la data di scadenza della polizza:

- **danni da inquinamento accidentale:** la Garanzia R.C.T. si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

- **estensione alle malattie professionali:** l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione;

- **attività svolta esclusivamente dai titolari:** il Contraente dichiara che al momento della stipulazione della presente polizza l'attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai Titolari indicati in polizza.

| | |
|--|--|
| | <p>Qualora intervenga un mutamento che comporti una variazione della dichiarazione soprariportata, il Contraente/Assicurato si obbliga di darne avviso all'Impresa e a pagare l'eventuale differenza di premio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti: la Garanzia R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto digaranzia insieme all'Assicurato o a persone da questi preposte. Quanto precede sino ad un numero massimo di persone, della cui opera l'Assicurato si avvalga contemporaneamente, pari a 1; la presente limitazione non si applica in caso di polizza con premio variabile in base a fatturato; • franchigia assoluta Danno Biologico: la franchigia si intende sostituita con la seguente franchigia assoluta (valida quella corrispondente all'opzione prescelta): <ul style="list-style-type: none"> - opzione 1: Franchigia Euro 2.600,00; - opzione 2: Franchigia Euro 5.200,00. Pertanto, ove dovuto a termini di polizza, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invalidità permanente, avverrà – indipendentemente dalla percentuale accertata – deducendo l'importo indicato nell'opzione scelta che resterà a carico dell'Assicurato. • danni da acqua piovana: la garanzia comprende i danni a cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione causati da infiltrazioni o bagnamenti di acqua piovana a seguito eventi atmosferici. Sono compresi anche i danneggiamenti ai muri, pavimenti, solai, parquet, purché non oggetto specifico dei lavori. La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, spostate o danneggiate dai fenomeni atmosferici; • aumento sottolimiti condizione particolare "O" (opzione raddoppio - opzione triplo): a parziale modifica di quanto previsto dalle Norme di Polizza di seguito specificate, i sottolimiti di indennizzo/risarcimento dalle stesse previste si intendono elevati in maniera corrispondente all'opzione prescelta: <ul style="list-style-type: none"> - opzione 1: RADDOPPIATI; - opzione 2: TRIPLICATI; <ul style="list-style-type: none"> - lavori di demolizione, sopraelevazione e carpenteria in genere, lavori stradali; - lavori eseguiti presso terzi; - danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi; - danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile; - danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; - cose in custodia all'Assicurato fermo tutto il resto. Analogamente si intendono aumentati, fermo il resto, i sottolimiti di risarcimento previsti dalle seguenti Condizioni Particolari, ove le stesse siano state espressamente richiamate: <ul style="list-style-type: none"> - danni da cedimento o franamento del terreno; - danni a fabbricati per vibrazioni del terreno; - danni a condutture ed impianti sotterranei; - Danni da inquinamento accidentale; • aumento franchigia frontale (opzione Euro 1.000,00 – opzione Euro 1.500,00): l'assicurazione è prestata con una franchigia frontale assoluta, a seconda dell'opzione prescelta, di: <ul style="list-style-type: none"> - Euro 1.000,00; - Euro 1.500,00; per sinistro, salva l'applicazione di maggiori franchigie o minimi di scoperto previsti dalla polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento. |
|--|--|



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:

- **Garanzia Forma Classic**

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

- Garanzia Forma Elite

1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:
 - 1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
 - 1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
 - 1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
 - 1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono merci inerenti l'attività dichiarata;
 - 1.05 sostanze esplosive in genere;
 - 1.06 software di apparecchiature elettroniche personalizzati specificatamente per l'Assicurato o realizzati dallo stesso.
2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:
 - 2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonché collaudo;
 - 2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonché quelli relativi a movimentazioni interne;
 - 2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
 - 2.04 impiego di sostanze esplosive in genere.
3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:
 - 3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 3.02 dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - 3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
 - 3.04 furto – ad eccezione di quello di fissi ed infissi –, rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;
 - 3.05 errori di progettazione;
 - 3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;
 - 3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;
 - 3.08 mancata e/o impropria manutenzione;
 - 3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;
 - 3.10 errori di lavorazione;
 - 3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza.
4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:
 - 4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
 - 4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- 4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- 4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;
- 4.05 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche;
- 4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;
- 4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;
- 4.08 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;
- 4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;
- 4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:
- impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acqua condotta;
 - lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso, compreso materiali plastici, installati in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
 - iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi;
- 4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;
- 4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;
- 4.13 marcescenza in genere, fermentazione;
- 4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;
- salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
5. Sono sempre comunque esclusi i danni:
- 5.01 causati da difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- 5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- 5.03 di o da vizio intrinseco;
- 5.04 a merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione climatizzazione nonché per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- 5.05 di o da smog;
- 5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
- 5.07 verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 5.08 quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- nonchè:**
- 5.09 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento d'incendio: in questo caso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- 5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del fabbricato, salvo quando tali danni sono:
- conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
 - causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi **l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;**
- 5.10 perdita, alterazione, errata registrazione o distruzione dei dati, programmi di codifica o software; sempreché tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza;
- 5.11 esclusioni cyber risks:
- premesse che:
- per "Dati" si intende qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
 - per "Supporti dati" si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Entrambe le forme (Classic o Elite) possono prevedere personalizzazioni frutto di contrattazione specifica.

| | |
|---|---|
| <p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA</p> | <p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:</p> <p>a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; <p>c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.</p> <p>e) i danni da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato, intendendo per "dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti informatici in genere (ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB).</p> |
| <p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RCT/RCO</p> | <p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:</p> <p>a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);</p> <p>c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</p> <p>La garanzia RCT non vale per i danni:</p> <p>a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;</p> <p>b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;</p> <p>c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);</p> <p>d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;</p> <p>f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</p> <p>g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;</p> <p>h) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;</p> <p>i) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;</p> <p>l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;</p> <p>m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;</p> <p>n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;</p> <p>o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;</p> <p>q) conseguenti ad umidità e infiltrazioni d'acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere;</p> <p>r) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.</p> <p>Le garanzie RCT e RCO non valgono per i danni:</p> <p>a) da detenzione o impiego di esplosivi;</p> <p>b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:</p> <p>c) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;</p> <p>d) da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;</p> <p>e) da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;</p> <p>f) da campi elettromagnetici.</p> <p>La garanzia RCO inoltre non comprende le malattie professionali.</p> |
| <p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE DI CANTIERE</p> | <p>Non sono indennizzabili:</p> <p>a) i guasti meccanici od elettrici;</p> <p>b) i danni derivanti dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei cantieri/luoghi di lavoro ai fini della realizzazione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori;</p> <p>c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;</p> <p>d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;</p> <p>e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;</p> <p>f) i danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;</p> <p>g) i danni derivanti dalle operazioni di montaggio, collaudo, smontaggio;</p> <p>h) i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;</p> <p>i) i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, e limitatamente ai danni di furto, causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;</p> <p>j) i danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;</p> <p>k) i danni verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>l) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>n) i danni ai beni assicurati che rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi: l'assicurazione per tali beni si intende sospesa a decorrere dalle ore 24 del 30° giorno;</p> <p>o) i danni ai beni assicurati dati in locazione o noleggio a terzi;</p> <p>p) i mezzi targati iscritti al P.R.A.</p> |
| <p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE TUTELA LEGALE</p> | <p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione si intendono escluse le garanzie relative a opzioni non prescelte sul semplice di polizza.</p> <p>La garanzia inoltre è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; |

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie e fatto salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di beni immobili;
- controversie relative alla costruzione di beni immobili quando dette controversie non siano riferite a prestazioni rese dal Contraente a terzi;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie e procedimenti penali relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui, fatta eccezione in caso di attivazione della relativa Garanzia Supplementare;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- controversie di natura contrattuale con l'Impresa.



Ci sono limiti di copertura?

**Sono previste
le seguenti
Esclusioni**

Sezione Incendio

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
|--|---|---|--|
| Valori | Nessuno | Nessuna | 1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 6.000,00 |
| Fenomeno elettrico | 20% minimo Euro 300,00 e massimo Euro 2.000,00 | Nessuna | Nessuno |
| Spese di demolizione e sgombero: residui rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi" | Nessuno | Nessuna | 50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00 |
| Sovraccarico neve | 10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00 | Nessuna | 60% della somma assicurata |
| Eventi atmosferici | Nessuno | Euro 500,00 | 80% della somma assicurata |
| Grandine su: • serramenti, vetrate, lucernari in genere • lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica • insegne Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati | Nessuno | Euro 500,00 | Euro 5.000,00 |
| Gelo | Nessuno | Euro 500,00 | Euro 5.000,00 |
| Allagamenti | 10% min. Euro 500,00 | Nessuna | 50% della somma assicurata |
| Acqua condotta | Nessuno | Euro 200,00 | Nessuno |

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
|--|--|--|---|
| Guasti a fabbricati a seguito di ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta | Nessuno | Euro 200,00 | Euro 2.500,00 |
| Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna | Nessuno | Euro 200,00 | Nessuno |
| Colaggio impianti automatici di estinzione | Nessuno | Euro 200,00 | Nessuno |
| Intasamento gronde e pluviali | Nessuno | Euro 200,00 | Nessuno |
| Eventi sociopolitici | 10% min. Euro 500,00 | Nessuna | 80% della somma assicurata |
| Rottura di lastre | Nessuno | Nessuna | Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra |
| Dispersione liquidi | Nessuno | Euro 500,00 | Euro 5.000,00 |
| Fuoriuscita materiali fusi | Nessuno | Euro 500,00 | Euro 5.000,00 |
| Franchigia per ogni altra causa | Nessuno | Euro 500,00 | Nessuno |

Condizioni particolari valide per entrambe le forme e sempre operanti

| | | | |
|------------------|---------|---------|--|
| Tolleranze per: | | | |
| • esplosivi | Nessuno | Nessuna | 1 kg |
| • infiammabili | Nessuno | Nessuna | 400 kg |
| • merci speciali | Nessuno | Nessuna | 250 kg |
| Onorario periti | Nessuno | Nessuna | 2% dell'indennizzo massimo Euro 5.000,00 |

Estensione di garanzia per entrambe le forme (valide solo se richiamate)

| | | | |
|---|-------------------------|---------|----------------------|
| Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività | Nessuno | Nessuna | 10% somma assicurata |
| Supporti di dati | 5% min. Euro 200,00 | Nessuna | Nessuno |
| Merci Trasportate | 10% min. Euro 250,00 | Nessuna | Euro 5.000,00 |

Condizioni che regolano il caso di sinistro

| | | | |
|---|---------|---------|--|
| Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale | Nessuno | Nessuna | Fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile oltre a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile: fino al 15% di insufficienza di somma assicurata |
| Anticipo indennizzi | Nessuno | Nessuna | Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00 |

Sezione Furto e Rapina

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro/data di decorrenza sospensione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
|---|---|--|---|
| Difforni caratteristiche costruttive dei locali | 25% | Nessuna | Nessuno |
| Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi | -25% -10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali | Nessuna | Nessuno |
| Furto tramite veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso esclusivo dell'assicurato | 20% | Nessuna | Nessuno |
| Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi | Nessuno | Dalle ore 24:00 del 45° giorno Per Preziosi e Valori dalle ore 24:00 dell'8° giorno | Nessuno |
| Oggetti pregiati | Nessuno | Nessuna | Euro 5.000,00 per singolo oggetto |
| Preziosi | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00 |
| Valori | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata max. Euro 5.000,00 |
| Beni assicurati all'aperto | 25% | Nessuna | 10% della somma assicurata massimo Euro 7.500,00 |
| Beni assicurati temporaneamente presso Terzi | 25% | Nessuna | 15% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00 |
| Atti vandalici su beni assicurati | Nessuno | Euro 250,00 | Euro 2.500,00 |
| Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi) | Nessuno | Euro 250,00 | Euro 10.000,00 |
| Guasti cagionati dai ladri | Nessuno | Euro 250,00 | Nessuno |
| Spese sanitarie (documentate in originale) | Nessuno | Nessuna | Euro 1.000,00 per sinistro |
| Cose riferibili ad attività secondarie di rischio maggiore | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata massimo Euro 5.000,00 |
| Portavalori | Nessuno | Nessuna | 20% della somma assicurata massimo Euro 2.500,00 |

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro/data di decorrenza sospensione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
|---|--|--|---|
| Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione | 25% | Nessuna | Nessuno |
| Integrazioni portavalori | 10% | Nessuna | Nessuno |
| Valori in cassaforte | 20% | Nessuna Nessuna | Nessuno |
| Franchigia in base all'attività esercitata (quando richiamata con clausola di polizza) | Nessuno | Come previsto dalla specifica clausola se richiamata sul frontespizio di polizza | Nessuno |

Sezione RCT/RCO

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limiti di valore/esistenza se indicato) |
|---|--|--|--|
| RC dopo il compimento di lavori | 10% min. Euro 1.500 | Nessuna | Euro 52.000 per anno per i lavori di scavo e reinterro; lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di opere edili Euro 150.000 per anno per i lavori di installazione, manutenzione e riparazione per danni a cose |
| Danni da inquinamento accidentale | 10% min. Euro 2.500 | Nessuna | Euro 100.000 per anno |
| Malattie professionali | Nessuno | Nessuna | Fino al limite del massimale assicurato per la RCO, qualora il massimale RCO sia di importo superiore a Euro 1.500.000, la presente estensione viene prestata fino al limite massimo di Euro 1.500.000 |
| Infortunio dei titolari: rivalsa INAIL e INPS | Nessuno | Nessuna | 50% del massimale assicurato RCT |
| Franchigia assoluta Danno Biologico | Nessuno | Opzione 1 - Euro 2.000 Opzione 2 - Euro 5.200 | Nessuno |
| Danni da acqua piovana | Nessuno | Euro 750.000 | Euro 35.000 per anno |
| Franchigia assoluta Danno biologico | Nessuno | Opzione 1 - Euro 1.000 Opzione 2 - Euro 1.500 | Nessuno |

Sezione Macchinari e Attrezzature di Cantiere

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) | Franchigia (per sinistro/data di decorrenza sospensione) | Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) |
|--|---|---|--|
| Beni assicurati di Categoria 1 | 10% min. Euro 2.500 | Nessuna | Nessuna |
| Beni assicurati di Categoria 2 | 10% min. Euro 5.000 | Nessuna | Nessuna |
| Condizioni che regolano il caso di sinistro | | | |
| Determinazione del Danno | Nessuno | Nessuna | Fino al 20% di insufficienza di somma assicurata |
| Anticipo indennizzi | Nessuno | Nessuna | Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000 |

Sezione Tutela Legale

| Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) | Scoperto | Franchigia | Sottolimito di indennizzo |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| Spese per assistenza interprete | Non previsto | Non prevista | 10 ore lavorative |
| Spese relative a traduzioni | Non previsto | Non prevista | Euro 1.000 |
| Anticipo della cauzione | Non previsto | Non prevista | Euro 10.000 |
| Difesa penale: anticipo spese legali e/o peritali | Non previsto | Non prevista | Euro 2.000 |
| Difesa penale: opposizione al giudice per ingiunzione di pagamento | Non previsto | Per somme superiori a Euro 500 | Non previsto |
| Diritto civile: controversie per inadempienze contrattuali | Non previsto | Per somme superiori a Euro 200 | Non previsto |
| Scelta legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale | Non previsto | Non prevista | Euro 3.000 |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (5 gg. da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Incendio, Furto, Merci in Refrigerazione, Assistenza e Tutela Legale; 3 gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per le sezioni Danni Indiretti e RC Prodotti; 10gg da quando si è venuti a conoscenza del sinistro per la sezione RCT/RCO).

Alligare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento.

| | |
|--|--|
| | <p>Se il sinistro è inerente alle Sezioni:</p> <p>Incendio, Furto e Rapina, Merci in refrigerazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. • Fare – se il sinistro è presumibilmente doloso in caso di incendio e sempre in caso di furto e rapina – dichiarazione scritta all'autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d'inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l'entità approssimativa del danno. • Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. • Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti. <p>Responsabilità Civile Terzi/RCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi. • RCO denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento. <p>RC Prodotti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allegare alla denuncia (contenente descrizione dei fatti, dei danni e dati anagrafici dei danneggiati) copia della richiesta di risarcimento effettuata da terzi. <p>Tutela Legale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmettere tutti gli atti e i documenti occorrenti, compresa la notizia di ogni atto notificato tramite Ufficio Giudiziario. <p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Con riferimento alla sezione R.C. verso terzi e R.C. prestatori di lavoro il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p> |
| <p>Obblighi dell'Impresa</p> | <p>PAGAMENTO DEL SINISTRO</p> <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> |



Quando e come devo pagare?

| | |
|----------------------|---|
| <p>Premio</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito. - Adeguamento È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione. |
|----------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Rimborso | In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa. |
|-----------------|---|



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|--|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. |
| Sospensione | Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile. |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano. |
| Risoluzione | Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato alle aziende artigiane e alle piccole e medie imprese che desiderano salvaguardare il patrimonio investito nella loro attività da eventi che potrebbero danneggiarlo.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **23,73%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it . |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|-------------------|---|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. |
|-------------------|---|

| | |
|---|---|
| <p>Negoziazione assistita</p> | <p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> |
| <p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p> | <p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. |
| <p>Reclami IVASS</p> | <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.